

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3301

## DISEGNO DI LEGGE

### APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*il 12 dicembre 2007 (v. stampato Senato n. 1630)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(D'ALEMA)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(AMATO)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(PADOA SCHIOPPA)**

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**(BERSANI)**

CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE E PER LE POLITICHE EUROPEE

**(BONINO)**

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

**(RUTELLI)**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 12 dicembre 2007*

---

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di co-produzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006.

## ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 13.650 da sostenere ogni quattro anni a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA  
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA**

**PREAMBOLO**

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA, di seguito denominati le "Parti";

CONSAPEVOLI della continua evoluzione dei loro rapporti culturali bilaterali ed in considerazione degli accordi esistenti tra le Parti;

CONSIDERATO che l'industria cinematografica dei loro rispettivi Paesi potrà trarre beneficio dalla coproduzione di film che per qualità tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva, video e dei nuovi media in Italia e in Argentina;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

**ARTICOLO 1**

**Definizioni**

Ai fini del presente Accordo:

o per "coproduzione cinematografica" s'intende un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato da un coproduttore italiano e un coproduttore Argentino, su qualsiasi supporto, per l'utilizzazione prioritaria nelle sale cinematografiche e poi in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD - ROM, o attraverso

*Stampa illeggibile*

Spazio del Contratto - *Stampa illeggibile*  
e dei Trattati

*Adriano T. Me*

qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione cinematografica saranno incluse nel presente Accordo;

o per "coproduttore Italiano" s'intende una o più imprese di produzione cinematografiche, così come definite dalla normativa in vigore in Italia;

o per "coproduttore Argentino" s'intende una o più imprese di produzione cinematografiche, così come definite dalla normativa in vigore in Argentina;

o le "autorità competenti", responsabili dell'applicazione dell'Accordo, sono:

- per la Repubblica Italiana: il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per il Cinema;
- per la Repubblica Argentina: l'Istituto Nazionale del Cinema e Arti Audiovisive (INCAA).

## **ARTICOLO 2**

### **Film Nazionali**

(1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo dovranno essere considerate come film nazionali da entrambe le Parti. Esse dovranno beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate da ciascuna delle Parti per i propri film nazionali. Solo il coproduttore Italiano avrà titolo a godere dei benefici concessi ai film nazionali in Italia e solo il coproduttore Argentino avrà titolo a godere dei benefici concessi ai film nazionali in Argentina.

(2) La realizzazione di film in coproduzione tra le Parti deve ottenere l'approvazione delle Autorità competenti, dopo la consultazione tra le stesse Autorità competenti di entrambe le Parti.

**ARTICOLO 3****Coproduzione**

- (1) Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica e di una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.
- (2) L'approvazione non sarà concessa ad un progetto laddove i coproduttori fossero legati da gestione o controllo comuni, salvo che nella misura in cui tali legami siano inerenti alla realizzazione del film stesso da coprodurre.

**ARTICOLO 4****Riprese**

- (1) I film in coproduzione saranno realizzati, lavorati e doppiati o sottotitolati, fino alla creazione della prima copia di uscita, nei paesi coproduttori partecipanti, in accordo con quanto stabilito dall'articolo 7. Le riprese, in esterni o in interni dal vero, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto del film lo rendano necessario.
- (2) Gli autori, i soggettisti, i registi, gli interpreti e il restante personale artistico e tecnico, nonché le maestranze che partecipano alla realizzazione del film, devono essere cittadini della Repubblica Italiana o della Repubblica Argentina, o cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica Italiana o nella Repubblica Argentina secondo il diritto Comunitario e le disposizioni nazionali vigenti nei due Paesi.
- (3) Per esigenze del film, la partecipazione di personale tecnico e artistico, che non è nelle condizioni previste dal comma 2, può essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorità competenti delle Parti.

(4) Il personale tecnico e artistico straniero, che risiede e/o lavora abitualmente nella Repubblica Italiana o nella Repubblica Argentina, può, eccezionalmente, partecipare alla realizzazione della coproduzione come se fosse soggiornante di lungo periodo di uno o dell'altro di detti Paesi.

## **ARTICOLO 5**

### **Apporti dei produttori**

(1) La proporzione degli apporti rispettivi dei coproduttori dei due Paesi può variare per ogni film dal dieci (10) al novanta (90) per cento. L'apporto dei coproduttori deve comportare in linea di massima una partecipazione tecnica ed artistica effettiva, proporzionale alla partecipazione finanziaria.

(2) Sono ammissibili le coproduzioni finanziarie nelle stesse percentuali del comma (1).

(3) Nel caso in cui il coproduttore Italiano o il coproduttore Argentino sia costituito da più imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non può mai essere inferiore al cinque (5) per cento del costo totale del film.

## **ARTICOLO 6**

### **Produzioni multilaterali**

(1) Le Parti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualità internazionale tra l'Italia, l'Argentina ed uno o più Paesi con cui l'Italia e/o l'Argentina sono legati rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale.

(2) Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di approvazione congiunta, caso per caso, da entrambe le Parti nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film può essere inferiore al dieci (10) per cento del costo.

(3) Nel caso in cui il coproduttore Italiano o il coproduttore Argentino o il coproduttore del paese o dei paesi terzi sia costituito da più imprese di produzione, il contributo finanziario di ogni singola impresa non può mai essere inferiore al cinque (5) per cento del costo totale del film.

#### **ARTICOLO 7**

##### **Negativi dei film e lingue**

(1) Ciascun film di coproduzione deve comportare, oltre al negativo originale, un interpositivo.

(2) Ciascun produttore è proprietario, pro quota, del negativo originale che sarà depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio di uno dei due paesi scelto di comune accordo dai coproduttori. Lo sviluppo del negativo si effettuerà nei laboratori di uno dei due Paesi.

(3) Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in italiano e in spagnolo. La versione italiana dovrà essere realizzata in Italia mentre quella spagnola dovrà essere realizzata in Argentina.

#### **ARTICOLO 8**

##### **Importazione temporanea**

Le Parti faciliteranno l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione vigente nei loro Paesi. Ciascuna delle Parti, in conformità alla legislazione nazionale e, per quanto riguarda l'Italia, alla legislazione comunitaria vigente, permetterà al personale tecnico ed artistico dell'altra Parte di

entrare e di risiedere nel proprio territorio senza alcuna restrizione, al fine di partecipare alla realizzazione di tali film.

#### **ARTICOLO 9**

##### **Saldo degli apporti**

- (1) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nella lingua del Paese minoritario.
- (2) L'inosservanza di questa norma comporterà la perdita dei benefici della coproduzione.

#### **ARTICOLO 10**

##### **Ripartizione dei mercati**

- (1) Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati devono essere approvate dalle Autorità competenti delle Parti.
- (2) Questa ripartizione deve, con l'eccezione dei mercati d'Italia e dell'Argentina, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film.
- (3) Eccezioni al comma (2) sono possibili solo previa approvazione delle Autorità competenti.
- (4) Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il "pool" dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno compresi nel "pool" solo dopo la copertura degli investimenti nazionali.
- (5) I premi e i benefici finanziari previsti dall'articolo 2 del presente Accordo non saranno inclusi nel "pool".



(6) I trasferimenti valutari risultanti dall'applicazione del presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.

## **ARTICOLO 11**

### **Contratti tra i coproduttori**

I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione percentuale degli oneri relativi allo sviluppo, all'elaborazione, ai costi di produzione e post-produzione fino alla realizzazione della copia campione.

## **ARTICOLO 12**

### **Approvazione delle coproduzioni**

L'approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle Autorità competenti di entrambe le Parti non impegna le Autorità stesse alla concessione del benestare di proiezione in pubblico del film così realizzato.

## **ARTICOLO 13**

### **Esportazione dei film**

Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film sarà normalmente imputato al contingente della Parte che ha le migliori possibilità di sfruttamento.

**ARTICOLO 14****Identificazione dei film di coproduzione**

- (1) I film di coproduzione devono essere presentati con la dicitura "coproduzione Italo-Argentina" o "coproduzione Argentino-Italiana".
- (2) Questa dicitura deve figurare in un cartello separato nei titoli di testa, nella pubblicità commerciale, nella presentazione dei film alle manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.

**ARTICOLO 15****Presentazione nei festival internazionali**

- (1) I film di coproduzione sono, di massima, presentati ai Festival internazionali dalla Parte del coproduttore maggioritario.
- (2) Per i film a partecipazione eguale, essi sono presentati dalla Parte di cui il regista ha la nazionalità.

**ARTICOLO 16****Norme di procedura e istanza per la qualificazione**

- (1) Le Autorità competenti di entrambe le Parti fissano di comune accordo le norme di procedura della coproduzione, tenendo conto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'industria cinematografica nella Repubblica Italiana e delle leggi vigenti in materia nella Repubblica Argentina.
- (2) L'istanza per l'ammissione del film ai benefici della coproduzione deve essere presentata, di massima, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese o delle lavorazioni principali per i film d'animazione, in accordo con le Norme di Procedura allegate al presente Accordo. In ogni caso la presentazione dell'istanza di ammissione del film ai benefici della

coproduzione deve essere presentata almeno un giorno prima dell'inizio delle riprese; in caso contrario il film non potrà essere riconosciuto quale coproduzione ai sensi del presente Accordo.

(3) In linea di massima, le Autorità competenti delle due Parti si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione entro il più breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di trenta giorni. Il paese del coproduttore minoritario aspetterà la comunicazione da parte del paese del coproduttore maggioritario.

### **ARTICOLO 17**

#### **Commissione Mista**

(1) Nel periodo di validità del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari di entrambe le Parti ed esperti, inclusi registi e produttori di entrambi i Paesi, si riunirà una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese. Nonostante ciò, potrà essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, specialmente nel caso di importanti modifiche legislative o della regolamentazione applicabile ai film, alla televisione ed alle industrie audiovisive in un Paese o nell'altro, o nel caso che l'Accordo incontri difficoltà particolarmente gravi nella sua applicazione.

(2) La Commissione esaminerà se l'equilibrio complessivo delle coproduzioni, consistente nel numero delle stesse, nella loro percentuale nonché nell'ammontare totale degli investimenti e delle partecipazioni artistiche e tecniche, è stato rispettato. In caso contrario, determinerà le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio.

(3) La Commissione Mista sottoporrà alle Autorità competenti delle due Parti, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie per superare le difficoltà sorte nell'applicazione dell'Accordo e per migliorare lo stesso, nell'interesse delle Parti.

**ARTICOLO 18****Restrizioni all'importazione**

Nessuna restrizione sarà attuata per l'importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni cinematografiche e video italiane nella Repubblica Argentina o produzioni cinematografiche e video Argentine nella Repubblica Italiana, al di fuori di quelle previste dalle leggi e dai regolamenti esistenti in ciascuno dei due Paesi, inclusi, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione Europea.

**ARTICOLO 19****Entrata in vigore**

- (1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo e resterà in vigore per un periodo di cinque anni.
- (2) Esso sarà tacitamente rinnovato per un uguale periodo, salvo denuncia di una delle due Parti, da notificarsi per iscritto almeno sei mesi prima della sua scadenza.
- (3) Le coproduzioni approvate dalle competenti Autorità e che siano in stato di avanzamento al momento della denuncia dell'Accordo da una delle due Parti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell'Accordo. Alla scadenza dell'Accordo, i suoi termini continueranno ad applicarsi alla ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate.
- (4) Il Presente Accordo annulla e sostituisce il precedente Accordo di Coproduzione Cinematografica stipulato tra il Governo della Repubblica

Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina il 9 dicembre 1987 ed entrato in vigore il 19 luglio 1990.

#### **ARTICOLO 20**

##### **Modifiche**

Il presente Accordo potrà essere modificato, in accordo con quanto previsto dall'articolo 17, con il reciproco consenso di entrambe le Parti tramite scambio di note, attraverso il canale diplomatico.

#### **ARTICOLO 21**

##### **Risoluzione delle controversie**


Le controversie che dovessero sorgere tra le Parti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, verranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni negoziali tra loro.

FATTO a Roma, il 16 ottobre 2006, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, spagnola ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo redatto in lingua inglese.

**PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA**

il Ministro per i Beni e le Attività  
Culturali


On. Francesco Rutelli



**PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ARGENTINA**

el Secrétario de Cultura de la  
Presidencia de la Nación

Dr. José Nun



## ALLEGATO

### NORME DI PROCEDURA

Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono essere depositate, di massima, nello stesso momento presso le due Amministrazioni competenti, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese del film.

Le istanze per l'ammissione devono comprendere la seguente documentazione, redatta in lingua italiana per la Repubblica Italiana e in lingua Spagnola per la Repubblica Argentina:

- I. la sceneggiatura del film;
- II. un documento comprovante che la proprietà dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico è stata legalmente acquistata, o in mancanza, una opzione valida;
- III. il contratto di coproduzione concluso con riserva di approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi.

Il contratto di coproduzione deve precisare:

1. il titolo del film, almeno provvisorio;
2. il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;
3. il nome del regista (una clausola di salvaguardia è ammessa per il suo cambiamento, in caso di necessità);
4. l'ammontare del costo del film;
5. l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;
6. la ripartizione dei proventi e dei mercati;

7. l'impegno dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti. La partecipazione alle eccedenze di spese da parte del coproduttore minoritario può limitarsi al 30% del costo del film;
  8. una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione ai benefici dell'Accordo non impegna le Autorità competenti al rilascio del benestare di proiezione in pubblico. Un'altra clausola deve, di conseguenza, precisare le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori:
    - a) nel caso in cui le Autorità competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo;
    - b) nel caso in cui le Autorità competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi, o in Paesi terzi;
    - c) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano stati effettuati secondo le esigenze previste dall'articolo 10 dell'Accordo.
  9. una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno dei coproduttori risulti parzialmente inadempiente;
  10. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione;
  11. il periodo previsto per l'inizio delle riprese del film.
- IV. il piano di finanziamento del film;
- V. l'elenco degli elementi tecnici ed artistici e, per il personale, l'indicazione della loro nazionalità e dei ruoli attribuiti agli attori;
- VI. il piano di lavorazione.

Le competenti Autorità dei due Paesi possono inoltre richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie.

La sceneggiatura finale del film (comprensiva del dialogo) deve essere sottoposta alle Autorità competenti in linea di massima, prima dell'inizio delle riprese.

Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato, e dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi prima di terminare il film.

La sostituzione di un coproduttore non può essere ammessa che in casi eccezionali per motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti.

Le Autorità competenti dovranno reciprocamente informarsi della loro decisione, allegando una copia dell'incartamento.



**AGREEMENT ON FILM CO-PRODUCTIONS  
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC  
AND THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC**

**PREAMBLE**

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC, hereinafter referred to as the "Parties";

ACKNOWLEDGING the ongoing development in their bilateral cultural relations and also cognizant of the existing agreements between the Parties;

CONSIDERING that the film industries of their respective countries could benefit from co-productions that, by their technical quality and artistic and entertainment value, would enhance the reputation and contribute to the economic expansion of the film, television, video and new media production and distribution industries of Italy and Argentina;

HEREBY AGREE AS FOLLOWS:

**ARTICLE 1**

**Definitions**

For the purpose of this Agreement:

- o a "co-production film" means a project irrespective of length, including animation and documentary productions carried out by an Italian coproducer and a Argentinian coproducer, produced in any format, for exploitation primarily in theatres and then on television, videocassette, videodisc, CD-ROM or by any other form of distribution.

New forms of cinematographic production and distribution will be included in this Agreement;

- o "italian coproducer" means one or more cinematographic production companies, as provided by the laws in force in Italy;
- o "Argentinian coproducer" means one or more cinematographic production companies, as provided by the laws in force in Argentina;
- o the "competent Authorities", responsible for the implementation of this agreement, means:
  - in relation to the Italian Republic: the Ministry of the Properties and the Cultural Activities, Directorate-General of Cinema
  - in relation to the Republic of Argentina: the National Institute of Cinema and Audiovisual Arts (INCAA)

## **ARTICLE 2**

### **National Film**

(1) Every co-production produced under this Agreement shall be considered as a national film by both Parties. Such films shall by right be entitled to the benefits resulting from the provisions in force or from those which may be decreed by each Party for its national films. Only the italian coproducer shall be entitled to the benefits accorded to national films in Italy and only the Argentinian coproducer shall be entitled to the benefits accorded to national films in Argentina.

(2) Films to be co-produced by the Parties must be approved by the competent Authorities after consultation between the same competent Authorities of both Parties.

**ARTICLE 3****Co-production**

(1) In order to qualify for the benefits of co-production, the co-producers shall provide evidence that they have good technical organization, recognized professional standing and qualifications to bring the production to a successful conclusion.

(2) Approval shall not be given to a project where the co-producers are linked by common management or control, save to the extent that such links are inherent in the making of the co-production film itself.

**ARTICLE 4****Filming**

(1) Coproduction films shall be made, processed and dubbed or subtitled, up to creation of the first release print, in the countries of the participating co-producers, in accordance with the article 7. If the scenario or the subject of the film so requires, location shooting, exterior or real life interior, in a country not participating in the co-production may be authorized.

(2) The authors, scriptwriters, directors, actors and professionals of co-productions, as well as technicians participating in the production, must be nationals of the Italian Republic or the Argentine Republic, or nationals of member States of the European Union or long term residents of the Italian Republic or of the Argentine Republic according to the Community and national law in force in the two countries.

(3) Should the film so require, the participation of professionals who are not in the conditions provided by paragraph 2 may be permitted, but only in exceptional circumstances, and subject to agreement between the competent authorities of both Parties.

(4) Foreign professionals who are resident and/or normally employed in the Italian Republic or in the Argentine Republic may, in exceptional circumstances, take part in co-production as long term residents of one or the other of the said countries.

#### **ARTICLE 5**

##### **Contributions of the Producers**

(1) The respective contributions of the producers of the two countries may vary from ten (10) to ninety (90) per cent for each film. The co-producers shall be required to make in principle an effective technical and creative contribution, proportional to financial investment.

(2) Financial coproducers are allowable in the same percentage provided by paragraph (1).

(3) In the case the Italian co-producer or the Argentinian co-producer is composed of more production companies, the financial contribution of each company shall not be less than five (5) per cent of the total budget of the film.

#### **ARTICLE 6**

##### **Multilateral Productions**

(1) The Parties shall look favorably upon co-productions meeting international standards by Italy, Argentina and one or more countries to which Italy and or Argentina is bound by an official co-production agreement.

(2) The conditions of acceptance for such films shall be jointly approved in each case by both Parties subject to respective domestic laws. No minority contribution to such film shall be less than ten (10) per cent of the budget.

(3) In the case the Italian co-producer or the Argentinian co-producer or the co-producer of a third country or countries is composed of more production companies, the financial contribution of each company shall not be less than five (5) per cent of the total budget of the film.

#### **ARTICLE 7**

##### **Film Negatives and Languages**

(1) For each coproducer film, it shall be an original negative and an interpositive print.

(2) Each co-producer is owner on a pro-quota basis of the original negative; this negative will be deposited, on joined name, in a laboratory of one of the two countries, chosen by mutual consent by the co-producers. The development of the negative will be made in the laboratories of one of the two countries.

(3) Two versions shall be made of any co-produced film and such versions shall be respectively in Italian and in Spanish. The Italian version shall be made in Italy while the Spanish version shall be made in Argentina.

#### **ARTICLE 8**

##### **Temporary entry**

The Parties shall facilitate the temporary entry into and the re-export of any film equipment necessary for the production of films under this Agreement, subject to the domestic law in force in their countries. Each Party, in conformity with the domestic law and, as for as Italy, with the Community law in force, shall permit the creative and technical staff of the other Party to enter and reside in its territory, without any restriction, for the purpose of participating in the production of these films.

**ARTICLE 9****Payment of Contribution**

- (1) The minority co-producer shall pay any balance outstanding on his contribution to the majority co-producer within one hundred twenty (120) days following delivery of all the materials required for the production of the version of the film in the language of the minority country.
- (2) Failure to meet this requirement shall result in the loss of the benefits of the co-production.

**ARTICLE 10****Sharing of Markets**

- (1) Contract clauses providing for the sharing of markets and receipts between co-producers shall be approved by the competent Authorities of the Parties.
- (2) Such distribution shall, with the exception of the markets of Italy and Argentina, be based on the percentage of the respective contributions of the co-producers to the production of each film.
- (3) Exceptions to paragraph (2) are allowable with the approval by the competent Authorities.
- (4) Where a co-production contract provides for the "pool" of markets, the receipts from each national market shall be paid into the pool only after the national investments have been received.
- (5) Premiums and financial benefits provided for in Article 2 of the Agreement shall not be pooled.

(6) The transfers of funds resulting from the application of this Agreement shall be made in accordance with the domestic law in force in this field in both countries.

#### **ARTICLE 11**

##### **Contracts between Co-producers**

Contracts between co-producers shall clearly stipulate the financial liabilities in respect of the percentage appointment of expenditures about development, elaboration, production and post-production costs up to the creation of the answer print.

#### **ARTICLE 12**

##### **Approval of co-productions**

Approval of a proposal for the co-production of a film by the competent Authorities of both Parties is in no way binding upon them in respect of the granting of permission to show the film thus produced.

#### **ARTICLE 13**

##### **Exporting of film**

If a co-produced film is exported to a country that has quota regulations, it shall normally be included in the quota of the Party that has the best opportunity of arranging for its exhibition.

**ARTICLE 14****Identification of Co-production films**

- (1) All co-produced films shall be identified as Italian-Argentinan or Argentinan-Italian co-productions.
- (2) Such identification shall appear in a separate credit title, in all commercial advertising, whenever co-produced films are shown at artistic or cultural events and at international festivals.

**ARTICLE 15****Entry in International Festivals**

- (1) Co-produced films shall normally be entered in international festivals by the Party of the majority co-producer.
- (2) Films produced on the basis of equal contributions shall be entered by the Party of which the director is a national.

**ARTICLE 16****Rules of Procedure and Application for Qualification**

- (1) The competent Authorities of both Parties shall jointly establish the rules of procedure for co-productions, taking into account the domestic laws regulating the film industry in the Italian Republic and the domestic laws in force in matter in the Argentine Republic.
- (2) Applications for qualification of a film for co-production benefits shall be filed, as a rule, at least thirty (30) days before the beginning of shooting or key animation, in accordance with the Rules of Procedure which are attached to this Agreement. In any case the application for qualification of a film for co-production benefits shall be filed at least one day before the



beginning of shooting; otherwise the film shall not be recognized as coproduction under the terms of the present Agreement.

(3) In principle, the competent Authorities of the Parties shall notify each other of their decisions regarding any such applications for co-production as soon as possible, but not necessarily within the aforementioned limit of thirty days. The country of the minority co-producer shall wait for the communication by the country of the majority co-producer.

#### **ARTICLE 17**

##### **Mixed Commission**

(1) During the term of this Agreement a Mixed Commission, consisting of officials of both Parties and experts including directors and producers of both countries, shall meet every two years alternately, in the two countries. However, it may be convened for extraordinary sessions at the request of one or both competent Authorities, particularly in the case of major amendments to the domestic laws governing the film, television and video industries in, or where the application of this Agreement presents serious difficulties.

(2) The Commission shall determine whether the overall balance of the coproductions has been achieved, considering the number of co-productions, the percentage, the total amount of the investments and of the artistic and technical contributions. If not, the Commission shall determine the measures deemed necessary to establish such a balance.

(3) The Mixed Commission shall submit to the competent Authorities of the two Parties, for approval, the necessary amendments in order to resolve any difficulties arising from the application of this agreement as well as to improve it, in the best interests of the Parties.

**ARTICLE 18****Import Restrictions**

No restrictions shall be placed on the import, distribution and exhibition of Italian film and video productions in the Argentine Republic or that of Argentinian film and video productions in the Italian Republic other than those contained in the domestic law in force in each of the two countries, including, in the case of the Italian Republic, the obligations deriving from the norms of the European Union.

**ARTICLE 19****Entry into Force**

(1) This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the second of two notifications with which each of the Parties shall notify the other of the completion of any domestic procedure for giving effect to this Agreement and shall be valid for a period of five years.

(2) It may be renewed for like periods by tacit agreement failing notice of termination in writing given by one of the contracting Parties at least six months prior to its expiry.

(3) Co-productions which have been approved by the competent Authorities and which are in progress at the time of notice of termination of this Agreement by either Party, shall continue to benefit fully until completion from the provisions of this Agreement. After expiry or termination of this Agreement, its terms shall continue to apply to the division of revenues from completed co-productions.

(4) This Agreement annuls and replaces the previous Agreement on Film Coproduction between the Government of the Italian Republic and the

Government of the Argentine Republic signed on December 9, 1987 and entered into force on July 19, 1990.

**ARTICLE 20**  
**Amendments**

This Agreement may be amended, in accordance with the article 17, by mutual consent of the Parties through an exchange of notes, through the diplomatic channel.

**ARTICLE 21**  
**Dispute Resolution**

Any dispute between the Parties arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultation or negotiation between them.

DONE at Rome on 16 October 2006 in two originals each in the Italian, Spanish and English languages, all the texts bearing equally witness. In case of divergent interpretations, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE**  
**ITALIAN REPUBLIC**

il Ministro per i Beni e le Attività  
Culturali


On. Francesco Rutelli



**FOR THE GOVERNMENT OF THE**  
**ARGENTINE REPUBLIC**

el Secretario de Cultura de la  
Presidencia de la Nación

• Dr. José Nun



**ANNEX****RULES OF PROCEDURE**

Applications for qualification of a film for co-production benefits must be filed, in principle simultaneously, to the competent administrations no less than thirty days prior to the commencement of shooting of the film.

Applications must be accompanied by the following documents in the Italian language for the Italian Republic and in the Spanish language for the Argentine Republic:

- I. the scenario;
- II. a document providing proof that the copyright of the film adaptation has been legally acquired or failing this a valid option;
- III. the co-production contract, subject to the approval of the competent administrations of the two countries.

The co-production contract must specify:

1. the title of the film, also if provisional;
2. the name of the writer or of the person responsible for adapting the subject if it is drawn from a literary source;
3. the name of the director (a safety clause is permitted for his replacement, if necessary);
4. the amount of the budget of the film;
5. the amount of the financial contributions of the co-producers;
6. the sharing of the receipts and markets;
7. the undertaking between the co-producers concerning their participation in any costs which exceed the budget or in the benefits from any savings in the production cost, proportionate to their

- respective participation. The participation in over-expenditure by the minority co-producer may be limited to 30% of the budget of the film;
8. a clause in the contract must provide that the admission of the film to the benefits of the agreement does not bind the competent Authorities to permit the public exhibition of the film. Under the circumstances, therefore, there must be a clause setting out the conditions of a financial settlement between the co-producers:
    - a) if the competent Authorities of either country refuse the application following examination of the complete file;
    - b) if the competent Authorities do not permit exhibition of the film in either country or in third countries;
    - c) if the financial contributions have not been made according to the terms of Article 10 of the Agreement.
  9. a clause aiming at establishing measures to be implemented if one of the co-producers does not entirely fulfill his commitments;
  10. a clause which requires the majority of co-producer to take out an insurance policy covering all production risks;
  11. the approximate starting date of shooting;
- IV. the plan for financing the film;
  - V. the list of the technical and artistic components, and, for the personnel, stating their nationalities, including the roles to be played by the performers;
  - VI. the production schedule.

The competent Authorities of the two countries shall be entitled to demand any further documents and all other additional information deemed necessary.

In principle, the final shooting script (including the dialogue) should be submitted to the competent Authorities prior to the commencement of shooting.

Amendments, including the replacement of a co-producer, may be made in the original contract but they must be submitted for approval by the competent Authorities of both countries before the film is finished.

The replacement of a co-producer may be allowed only in exceptional cases and for reasons declared valid by the competent Authorities.

The competent Authorities will keep each other informed of their decisions, enclosing one copy of the file.

PAGINA BIANCA

€ 0,60



\*15PDL0036240\*